



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### Comunicato Ufficiale n. 2/GST dell'11 marzo 2026

# GIUDICE SPORTIVO

## CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17

DECISIONE DELL'11/03/2026

**Gara dell'1/03/2026 SPORTING APOLLOSA 1981 - GRIPPO DRS BENEVENTO  
II G.S.T.**

Letto il ricorso proposto dal Presidente della società Sporting Apollosa 1981 riguardante la gara Sporting Apollosa 1981 Grippo DRS Benevento disputata l'1/03/2026, terminata sul campo col punteggio di 0-9, non omologata, come si legge nel C.U. N° 37/2026 della Delegazione di Benevento.

Preliminarmente rileva che il ricorso è pervenuto via pec in data 03/03/2026 h.22,14, preannunciato con lo stesso mezzo in data 01/03/23 alle ore 13,11; ritualmente comunicati, in pari date alla pec della controparte. Questo GST, preso atto della capienza della Società proponente che in caso di soccombenza s'impegnava a versare la tassa di accesso alla GS, dava seguito alla fissazione della data odierna per la decisione ex art.67 C.G.S., dando facoltà alla società reclamata di far pervenire sue deduzioni nei termini indicati, consegnate in termine a questo GST a mezzo pec in data 5/3/2026 h10,39.

In limine il G.S.T. rileva che il ricorso de quo, con relativo preannuncio, così come le controdeduzioni di controparte, essendo ritualmente pervenute nelle date ed ore indicate, risultano rispettati i termini di cui all art. 67 comma 2 C.G.S.

Ciò premesso, la Società reclamante richiedeva al GST la verifica della regolarità della partita e in particolare: la non omologazione della gara ASD Sporting Apollosa 1981 ASD Grippo DRS Benevento omissis- visto che nella gara in questione erano presenti in distinta posizioni irregolari (art. 10 CGS) in quanto non venivano rispettati i vincoli temporali tra due gare ovvero: In distinta n. 38 CAPUTI GIULIO nato il 20/06/2010 , pertanto chiedeva di effettuare gli opportuni accertamenti e che venga inflitta la punizione della gara in esame a proprio favore . Con nota a firma del Presidente la società reclamata nelle proprie controdeduzioni chiedeva di Rigettare il reclamo proposto dalla Società istante - Confermare il risultato conseguito sul campo - Accertare l'impiego di calciatori (n. 2 di età infra quattordicenne) non aventi titolo da parte della Soc. ricorrente e applicare le conseguenze previste dalla normativa federale In proposito, rilevato che le motivazioni a base del ricorso non sono adeguatamente specificate, anzi risultano eccessivamente generiche ed indeterminate, tali da ritenerlo meramente esplorativo; ciò impedisce a questo GST il libero accertamento delle circostanze in quanto NON è possibile domandare al Giudice Sportivo il generico accertamento della posizione irregolare dei calciatori che hanno partecipato alla gara, dovendo la Società reclamante fornire il principio di prova, giusta alligata et provata . Al riguardo questo GST NON ritiene prova sufficiente l'allegazione della sola distinta di gioco della squadra avversaria nella partita de quo. Nel caso in specie nel reclamo della ricorrente NON vi è traccia nemmeno della norma dell'Ordinamento sportivo invocata e violata, di cui si chiede l'accertamento; vi è un generico richiamo all'art. 10 del C.G.S che prevede le sole sanzioni in caso di accertata violazione. A tal proposito anche la Giustizia Ordinaria Civile può soccorrerci nell'applicazione dell'Ordinamento Sportivo vigente, in essa si legge: Deve infatti osservarsi come, nella specie, il ricorso risulti invero generico ed indeterminato, con la conseguenza che il suo accoglimento condurrebbe inevitabilmente ad una indagine esplorativa, che non è consentita a questo giudice in quanto i ricorrenti non soltanto hanno omesso di indicare e qualificare le loro pretese, non allegando alcuna prova dei danni, LIMITANDOSI A RICHIEDERE L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ IN CAPO AI CONVENUTI (Ord. Trib. Napoli 8ª Sez. Civ. 20/03/2020). Sul punto la dottrina si conforma al suddetto principio (vedasi Ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale e Reclami alla Corte di Appello Territoriale) a cura di Giammarco Schippa pag. 11.

PTM

Letti gli artt. 67-68 C.G.S. DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso presentato dall'ASD Sporting Apollosa 1981 per eccessiva genericità, per l'effetto OMOLOGA il punteggio acquisito sul campo in favore della ASD Grippo DRS Benevento nella partita in giudizio; in virtù delle conclusioni nelle memorie di entrambe le società, ordina la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura Federale per gli accertamenti del caso; si incameri il contributo di accesso alla G.S. attingendolo dal conto della reclamante A.S.D. Sporting Apollosa.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Gianluigi NENNA**

**Publicato in Benevento l'11 marzo 2026**

**La Segretaria  
Carlotta Carfora**

**Il Delegato  
Vincenzo Lombardi**